

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le **Acquirente Unico Sistema Informativo Integrato** Via Guidubaldo del Monte 45 00197 Roma

E p.c. Spett.le **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale**Piazza Cavour 5
20121 Milano

Milano, 19 maggio 2021

Proposte procedura ricalcolo CAPdR e profilo di prelievo standard 2020/2021

Come noto la procedura di ricalcolo in oggetto si è basata su una bonifica e integrazione dei dati in ingresso al processo stesso. Questa revisione, pur mantenendo il periodo oggetto di calcolo originale di luglio 2020 (flussi di competenza 01/10/2018 – 31/05/2020), ha tenuto conto:

- delle rettifiche delle stesse letture giunte entro il 31/12/2020;
- della fotografia del RCUGAS al 01/03/2021;
- dell'implementazione della coerenza dimensionale in analogia con il processo SBG/AGG;
- dell'implementazione degli interventi già realizzati nell'ambito del SBG;
- del CAPdR dedotto per PdR con coefficiente di correzione > 30;
- dell'esclusione autoletture anche per i PdR con trattamento MM e MY (TAL, TAS e TAV).

Da una prima analisi questo ricalcolo ha positivamente corretto molte delle problematiche riscontrate in precedenza, in particolare consentirebbe di recuperare gran parte dei volumi "mancanti", specie per i PdR di tipo Y.

Dalla stessa analisi preliminare svolta parrebbe anche che comunque vi sia ancora di fatto una numerosità estremamente elevata di PdR con CAPdR "dedotto" (il CAPdR è stato dedotto nel primo calcolo di luglio 2020 e permane tale valore anche nel nuovo CAPdR ricalcolato). Questo fatto porterebbe a supporre che all'interno della procedura di calcolo effettuata persistano di fatto ancora notevoli criticità irrisolte.

Al momento la previsione di utilizzo dei CAPdR ricalcolati prevedrebbe la loro introduzione nelle sessioni di Bilanciamento del periodo giugno 2021 - settembre 2021, quindi di fatto negli ultimi mesi dell'Anno Termico corrente.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Seppur come detto migliori, l'applicazione di questi nuovi CAPdR impatterebbe però giocoforza su pochi mesi estivi, dove il consumo termico è di fatto nullo o quasi, e ciò apporterebbe un beneficio minimo al sistema gas. L'errore relativo ai CAPdR ha avuto un impatto negativo sui volumi riconsegnati durante l'inverno appena trascorso e ormai questa situazione non è più sanabile.

Per molti Utenti del Bilanciamento, a seconda delle tipologie contrattuali applicate ai contratti con gli Utenti della Distribuzione, questo è quindi ovviamente un potenziale problema, in quanto si vedranno riconoscere il valore del gas non allocato nella Sessione di Bilanciamento, al prezzo SAP (applicato nella Sessione di Aggiustamento), che sarà per certo diverso dal prezzo contrattuale.

Anche alla luce delle positive evidenze già come detto emerse in esito alla procedura di cui in oggetto, vorremmo quindi **proporre** quanto segue:

- utilizzare i medesimi criteri per determinare la CAPdR pubblicata il 31/07/21 con decorrenza il 01/10/21 specificandoli formalmente in procedura;
- integrare la procedura descrivendo quali sono i casi in cui la CAPdR è stata "dedotta" e in quali casi è stata assegnata con un valore pari a 0 per motivi legati ad un calcolo che generano consumi negativi, contestualmente integrare/modificare gli attuali criteri per la determinazione dei dedotti;
- conferire anche ai distributori la possibilità di fare delle segnalazioni evidenti nel flusso SAG-PRE e, in sinergia con gli Utenti della Distribuzione, tutti i casi in cui la CAPdR, il profilo di prelievo, la zona climatica e il coefficiente correttivo non risultano corretti o sono assenti, azionando quindi una attività di data quality check (ad oggi assente) al fine di ridurre la mole di anomalie (l'impressione sarebbe che al momento i calcoli vengano eseguiti e confermati solo sulla base di ciò che transita nel SII ma manchino procedure di controllo e affinamento);
- anticipare sia il periodo di competenza delle misure che la pubblicazione della SAG PRE.
 Una possibile modifica in tal senso potrebbe prevedere l'anticipazione al 15 maggio del
 periodo di competenza e al 1° luglio della data di pubblicazione del SAG-PRE, al fine di avere
 più tempo per recepire rettifiche dei flussi di misura ed effettuare segnalazioni. O in
 alternativa, prolungare i tempi di pubblicazione del SAG-FIN, ad esempio 15/20 settembre,
 in modo da dare più tempo agli operatori di verificare i dati del SAG-PRE e di inviare le
 segnalazioni di anomalia/rettifiche;
- inoltre, a partire dal prossimo anno con l'avvio della riforma dei conferimenti di capacità presso i city-gate a decorrere dal 1° ottobre 2022, sarebbe auspicabile avviare a maggio/giugno, attraverso una sessione di prove in bianco, il ricalcolo del CAPdR funzionale all'attribuzione delle capacità di trasporto per l'anno termico a venire;



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- al fine di migliorare il calcolo della CAPdR e dei consumi giornalieri, far calcolare direttamente dal SII il coefficiente correttivo associato a ciascun PdR, dal momento che i criteri di assegnazione si basano su parametri standard;
- valutare e approfondire, nell'ambito dei lavori dei tavoli tecnici tenuti da Acquirente Unico, le ipotesi di evoluzione nella frequenza di rideterminazione del CAPdR, eventualmente attraverso un flusso dati dedicato, allo scopo di consentire la rettifica nel SII di tutti i valori di CAPdR ritenuti non idonei.

Vorremmo inoltre in tal senso segnalare anche come **non ci risulti chiaro il motivo per cui si riscontrano anomalie rispetto alle zone climatiche associate ai PdR**, dal momento che questa viene assunta sulla base della tabella pubblicata nell'Allegato A al D.P.R. 412/93 aggiornata al 31 ottobre 2009 e s.m.i. e descritta anche nella procedura di calcolo del SII. Chiederemmo quindi la possibilità un apposito confronto sul tema nel corso del prossimo tavolo di lavoro tra Acquirente Unico e operatori.

Saremmo inoltre purtroppo costretti a segnalare anche che il bilancio del mese di marzo 2021 avrebbe evidenziato anomalie che dovrebbero essere risolte al più presto. In particolare vorremmo evidenziare come queste anomalie non possano esser corrette con la procedura operativa prevista da Snam Rete Gas (Delibera 222/2020/R/gas), in quanto i PdR sfuggirebbero ai criteri adoperati dal SII per rientrare nella tipologia "incoerenti" e chiederemmo pertanto l'introduzione di nuovi criteri (come d'altra parte anche già richiesto nel corso dei relativi Tavoli Tecnici).

Segnaleremmo infine come ci risultino **anomalie non trascurabili su PdR con misura M** che, sulla base delle valutazioni dell'Acquirente Unico, non vengono ancora inseriti tra gli incoerenti. Alla luce quindi delle anomalie riscontrate, risulterebbe **cruciale includere tra gli incoerenti anche tale tipologia di PdR -M-**, in accordo peraltro con quanto già preannunciatoci dallo stesso Acquirente Unico nel corso del Tavolo del 26 febbraio scorso. Tenuto quindi conto delle problematiche riscontrate, chiederemmo che venga urgentemente estesa la validità della Delibera 3/2021/R/gas al fine di garantire agli Utenti uno strumento di tutela che possa arginare l'applicazione di potenziali penali.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi